



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

B R E D A

Viale Matteotti, 381 - 20099 - Sesto San Giovanni (MI)

tel. 023658331 mail: miic8eu00q@istruzione.it pec: miic8eu00q@pec.istruzione.it

REGOLAMENTO SULL'USO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE IN AMBITO SCOLASTICO

L'intelligenza artificiale (AI) deve essere affidabile, accessibile a tutti e sicura. E' fondamentale essere formati per il suo corretto utilizzo, arrivando a sfruttarne le potenzialità e a riconoscerne i limiti, dettati dall'etica e dalla legge.

Il 1° agosto 2024 è entrato in vigore il Regolamento UE 2024/1689 (IA ACT) <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/regulatory-framework-ai>, ma sarà pienamente applicabile in modo graduale fino al 2 agosto 2026. L'AI Act, o Regolamento sull'intelligenza artificiale, è una proposta della Commissione Europea che mira a stabilire un quadro normativo per l'uso e lo sviluppo dell'intelligenza artificiale nell'Unione Europea. Queste disposizioni riguardano principalmente i divieti su pratiche di IA considerate troppo rischiose per i diritti fondamentali e l'obbligo di alfabetizzazione sull'IA. L'obiettivo è promuovere l'innovazione nell'IA, garantendo al contempo la sicurezza, la trasparenza e il rispetto dei diritti fondamentali.

Il Regolamento mira a promuovere l'innovazione responsabile, stimolando l'uso dell'IA in modo sicuro e innovativo e favorendo il suo impiego nei settori industriali, sanitari, educativi, e così via, ma garantendo che venga usata in modo etico. Ciò al fine di proteggere i diritti fondamentali, tentando di prevenire gli abusi e le discriminazioni che potrebbero derivare dall'uso non regolato di queste tecnologie. Il regolamento assume un ruolo estremamente rilevante nella creazione di un mercato unico europeo per l'IA, fornendo un insieme comune di regole con l'obiettivo di rendere l'Unione europea un leader globale nell'adozione sicura e responsabile dell'Intelligenza Artificiale.

Premessa normativa

VISTO il Regolamento (UE) 2024/1689(AI Act), e in particolare l'articolo 4, secondo cui "i fornitori e i «deployer» dei sistemi di IA adottano misure per garantire un livello sufficiente di alfabetizzazione in materia di IA del loro personale, nonché di qualsiasi altra persona che si occupa del funzionamento e dell'utilizzo dei sistemi di IA per loro conto, tenendo conto delle competenze tecniche, dell'esperienza, della formazione e del contesto in cui i sistemi di IA devono essere utilizzati, nonché delle persone o dei gruppi di persone sui quali i sistemi di IA devono essere applicati".

CONSIDERATO che, ai sensi del medesimo regolamento, per «deployer» si intende qualsiasi

persona fisica o giuridica, inclusi autorità pubbliche, agenzie o altri organismi, che utilizza un sistema di IA sotto la propria responsabilità, salvo nel caso in cui l'uso avvenga a fini puramente personali e non professionali.

RITENUTO necessario disciplinare l'utilizzo etico, sicuro e trasparente dell'Intelligenza Artificiale (IA) all'interno dell'istituzione scolastica, nel rispetto delle normative europee e nazionali vigenti.

VISTE le Linee guida IA 1.0 – agosto 2025 - Quadro di riferimento per l'uso dell'intelligenza artificiale a scuola emanate dal MIM.

Principi fondamentali

- Approccio antropocentrico: l'IA deve supportare la crescita e l'apprendimento, senza sostituire l'impegno umano, la creatività o il pensiero critico.
- Trasparenza e proporzionalità del rischio: l'utilizzo dell'IA deve essere basato su un approccio proporzionato al livello di rischio, in coerenza con l'AI Act. I sistemi a "rischio limitato" devono garantire la trasparenza, informando chiaramente l'utente che sta interagendo con un sistema automatizzato.
- Tutela dei dati personali: le scuole devono attenersi al GDPR (reg. UE 679/2016), utilizzando dati esclusivamente se strettamente necessari e preferibilmente in forma anonimizzata. È vietato l'uso di sistemi di riconoscimento delle emozioni o di altri strumenti invasivi.
- Minimizzazione e pseudonimizzazione: è fatto divieto assoluto di inserire dati personali identificativi nei sistemi di IA; devono essere utilizzati solo pseudonimi o dati non riconducibili a soggetti reali.
- Responsabilità individuale: ogni operatore è personalmente responsabile dell'uso che fa degli strumenti di IA. L'Istituzione scolastica declina ogni responsabilità in caso di utilizzi impropri o contrari al regolamento.

Disposizioni generali

Art. 1 – Finalità

Il presente regolamento, **che costituisce parte integrante del Regolamento d'Istituto dell'Istituto**, disciplina l'uso dell'**Intelligenza Artificiale (IA)** all'interno dell'Istituto, con l'obiettivo di garantirne un impiego **etico, responsabile e pienamente conforme** alla normativa vigente.

Gli obiettivi principali sono:

- tutelare la privacy e la sicurezza dei dati personali;
- fornire linee guida per l'utilizzo dell'IA nella didattica e nella gestione amministrativa;
- promuovere la formazione di personale e studenti sull'uso consapevole dell'IA;
- prevenire rischi di plagio, manipolazione o distorsione algoritmica (bias).

Art. 2 – Definizioni e ambito di applicazione

1. Intelligenza Artificiale (IA): sistemi informatici in grado di analizzare dati, generare contenuti, prendere decisioni o supportare attività umane con diversi livelli di autonomia.
2. Strumenti di IA: software, piattaforme e applicazioni basate su modelli di apprendimento automatico (machine learning), modelli linguistici (LLM) o sistemi di generazione multimediale.
3. Deployer: qualsiasi soggetto (docente, studente, personale ATA) che utilizzi strumenti di IA

all'interno della scuola.

4. Il regolamento si applica a tutto il personale, agli studenti e alle famiglie in relazione alle attività scolastiche e amministrative.

Art. 3 – Principi generali di utilizzo

1. L'uso dell'IA deve essere improntato alla trasparenza, sicurezza e tutela della persona.
2. L'IA non può sostituire il ruolo educativo e valutativo del docente.
3. L'adozione degli strumenti deve essere coerente con il PTOF e con il Patto Educativo di Corresponsabilità.
4. È vietato ogni uso dell'IA che generi discriminazioni o pregiudizi.
5. L'utilizzo è consentito solo per piattaforme conformi al GDPR, l'elenco delle stesse verrà elaborato a seguito di procedura tecnica di conformità e secondo quanto previsto dall'art. 11 comma 3, e dagli artt. 13 e 14, del presente regolamento.
6. L'elenco potrà essere aggiornato periodicamente a cura dell'Istituto, sentito il DPO.

Uso da parte del personale scolastico

Art. 4 – Uso da parte dei docenti

1. I docenti possono utilizzare strumenti di IA a supporto dell'attività didattica, nel rispetto delle finalità educative e della normativa vigente.
2. L'IA può essere impiegata per la personalizzazione dell'insegnamento, l'elaborazione di materiali, ma non può sostituire la valutazione autonoma del docente.
3. L'automatizzazione totale delle correzioni senza supervisione umana è vietata.
4. Ogni utilizzo deve rispettare le norme sulla protezione dei dati personali e le limitazioni d'età indicate dai fornitori.
5. L'adozione di nuovi strumenti deve essere coerente con il PTOF e approvata dagli organi competenti.
6. È vietato imporre costi aggiuntivi alle famiglie per l'uso di piattaforme di IA.

Art. 5 – Uso amministrativo e gestionale

1. Gli strumenti di IA possono essere utilizzati per ottimizzare processi organizzativi, nel rispetto del GDPR.
2. Le decisioni automatizzate con effetti diretti su personale o studenti devono sempre prevedere una revisione umana.
3. Gli atti e i documenti generati con IA restano sotto la piena responsabilità della persona fisica che li utilizza.

Art. 6 – Formazione del personale

1. Saranno auspicabili percorsi di formazione sull'IA rivolti a docenti, personale ATA e studenti.
2. I corsi dovrebbero riguardare :
 - l'uso etico e sicuro dell'IA;
 - la protezione dei dati personali;
 - la prevenzione del plagio e dell'abuso.

Art. 7 – Responsabilità e sanzioni

1. L'uso improprio dell'IA può comportare sanzioni disciplinari.
2. È vietato l'impiego dell'IA per attività di sorveglianza o raccolta di dati sensibili non autorizzate.

Uso da parte degli studenti

Art. 8 – Uso didattico

1. È vietato l'uso dell'IA da parte degli studenti, salvo autorizzazione da parte del personale docente e per finalità didattiche ben esplicitate che non devono consentire il trattamento (art.4 Reg. UE 679/2016) di dati personali di persone fisiche.
2. Gli studenti una volta autorizzati, possono utilizzare strumenti di IA esclusivamente per fini formativi e sotto la supervisione dei docenti.
3. È vietato l'uso dell'IA per automatizzare verifiche o elaborati, salvo autorizzazione.

Art. 9 – Limitazioni d'età

1. L'uso dei sistemi di IA deve rispettare le soglie d'età indicate dai fornitori e dalle normative ministeriali.

Art. 10 – Plagio e dichiarazione d'uso

1. Usare l'IA in modo trasparente e responsabile, citando il suo uso nei propri elaborati e escludendo dalla chat contenuti protetti da copyright;
2. Non affidarsi passivamente agli output dell'IA ma rielaborarli criticamente, controllarli e testarli (attendibilità e autenticità). Gli studenti restano responsabili, anche sul piano disciplinare, dei materiali da loro prodotti con gli strumenti di IA;
3. Svolgere le verifiche in classe o i compiti a casa senza l'ausilio dell'IA, salvo che il suo uso non sia concesso dai docenti stessi, in tal caso lo studente dichiarerà l'uso dell'IA come concesso dal docente.
4. Rispettare, in ogni situazione, le norme in vigore e le disposizioni della scuola per la tutela della privacy, la sicurezza dei dati e del sistema informatico.
5. Per studenti con bisogni educativi speciali (BES/DSA), l'uso personalizzato dell'IA può essere previsto nel PDP/PEI (es. sintesi vocale, supporto alla lettura, creazione di mappe concettuali, esercizi personalizzati).

L'omissione e la violazione di quanto indicato negli articoli precedenti configura plagio e comporta provvedimenti disciplinari.

I docenti definiscono criteri chiari per distinguere l'uso corretto da quello improprio.

Esempi di uso corretto:

- chiarimenti, sintesi e ripasso di argomenti studiati
- supporto per una verifica degli apprendimenti
- feedback sul lavoro svolto allo scopo di individuare le aree di miglioramento

Esempi di uso scorretto:

- completamento automatico di verifiche o compiti assegnati
- copia passiva di testi generati dall'IA
- mancata indicazione dell'uso dell'IA

Privacy, sicurezza e rischi

Art. 11 – Protezione dei dati

1. Tutti gli strumenti di IA devono rispettare le disposizioni del GDPR.
2. È vietato utilizzare sistemi che trattino dati biometrici o sensibili.

3. Ogni strumento di IA deve essere preventivamente sottoposto ad una valutazione di compliance da parte del DPO, il personale scolastico proponente l'utilizzo di strumenti di IA dovrà fornire indicazioni con cui si espliciti lo strumento di IA che si vuole adottare definendo in maniera puntuale l'ambito (didattico/amministrativo) e le modalità di impiego e di utilizzo; inoltre **sarà onere del personale proponente lo strumento di IA accompagnare l'istanza con adeguata documentazione tecnica** (Informativa privacy dello strumento di IA, il DPIA dell'IA, manuale di utilizzo ed ogni più puntuale informazione che possa consentire una valutazione di compliance da parte del DPO).
4. È vietata la condivisione di credenziali personali o scolastiche.
5. È vietato l'inserimento di dati personali o sensibili negli strumenti di IA.
6. Accesso agli strumenti di IA tramite autenticazione. Gli account istituzionali, ove disponibili, devono essere preferiti agli account personali.
7. Ove disponibile e, se previsto dallo strumento, evitare che i dati e le informazioni fornite durante l'utilizzo possano essere utilizzati al fine di addestrare e migliorare lo strumento di IA.

Art. 12 – Valutazione dei rischi

1. L'introduzione dell'IA richiede la revisione del DVR con riferimento a:
 - rischi di stress lavoro-correlato;
 - cybersecurity e protezione dei dati.
2. Il DVR è aggiornato periodicamente in collaborazione con l'RSPP.

Art. 13 – Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei Dati

L'istituto si impegna a trattare i dati personali di studenti, famiglie e personale nel rispetto della normativa europea (GDPR) e nazionale. Questo include la liceità, correttezza, minimizzazione e sicurezza del trattamento.

L'istituto effettua una Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA) in conformità all'art. 35 del GDPR ogni volta che un trattamento di dati personali, come l'introduzione di nuovi strumenti digitali, procedure o sistemi di sorveglianza, può comportare un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati. L'obiettivo è identificare e mitigare preventivamente i rischi per la privacy.

Il DPIA, o Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei Dati, è una procedura che le organizzazioni devono effettuare quando un trattamento di dati personali può comportare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.(es. utilizzo dell'intelligenza artificiale) È uno strumento previsto dal GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – Reg. UE 679/2016) che serve a identificare e ridurre i rischi associati al trattamento, dimostrando al contempo la conformità al regolamento.

Il DPIA, o Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei Dati ci consente di:

- **Accountability:**

Aiutare il titolare del trattamento e tutti i soggetti autorizzati a trattare dati personali nella sua organizzazione a essere responsabile delle proprie azioni e a dimostrare che sta rispettando le normative sulla privacy.

- **Mitigazione dei rischi:**

Permette di valutare la necessità, la proporzionalità e i rischi di un trattamento e di definire le misure appropriate per ridurli.

Art. 14 – Misure di sicurezza per verificare i sistemi IA utilizzati a scuola

In conformità con l'AI Act, l'istituto adotta le seguenti misure di sicurezza per verificare i sistemi IA

utilizzati:

- a) Ogni sistema IA viene sottoposto a una valutazione per identificare e mitigare i rischi legati alla protezione dei dati.
- b) I fornitori delle piattaforme IA devono garantire la trasparenza sul funzionamento degli algoritmi, inclusa la spiegabilità delle decisioni prese dal sistema.
- c) Implementazione di meccanismi di autenticazione avanzata, come Multi-Factor Authentication (MFA), per prevenire accessi non autorizzati.
- d) Utilizzo di controlli basati sui ruoli (Role-Based Access Control - RBAC) per limitare l'accesso ai dati solo al personale autorizzato.
- e) Applicazione di politiche di rate limiting sulle API per prevenire sovraccarichi intenzionali del sistema.
- f) Monitoraggio continuo delle attività del sistema IA per rilevare anomalie o tentativi di intrusione.
- g) I sistemi IA utilizzati sono conformi alle normative europee (GDPR e AI Act), garantendo che i dati personali non vengano utilizzati per addestrare modelli IA senza consenso esplicito.

Art. 15: Specificità per Google Workspace for Education (GWE)

L'Istituzione Scolastica, nell'uso degli strumenti di AI integrati in Google Workspace for Education (GWE) (es. Gemini, NotebookLM), si attiene alle garanzie fornite dal fornitore.

1. **Protezione dei dati e Garanzia di Non Addestramento:** Si prende atto che GWE opera come Responsabile del Trattamento (Data Processor) e dell'impegno di Google di non utilizzare i contenuti inseriti nei Core Services (documenti, email) per addestrare i propri modelli GenAI di base o per il *targeting* pubblicitario, in particolare per gli utenti K-12 (scuola primaria e secondaria).
2. **Compliance:** Si riconosce che i Core Services di GWE supportano la conformità con GDPR. Il personale **DEVE** essere consapevole che tali garanzie contrattuali mitigano significativamente il rischio di violazione della finalità.

Art. 16 - Misure Disciplinari e Sanzioni per l'Uso Improprio dell'IA

1. Violazioni e Uso Improprio

L'uso dell'Intelligenza Artificiale è considerato improprio nei seguenti casi (l'elenco non è esaustivo):

- a) **Plagio e Frode Accademica:** Utilizzo di strumenti di IA per la produzione totale o parziale di compiti, elaborati, relazioni o verifiche, senza la preventiva autorizzazione o l'esplicita dichiarazione del loro impiego, configurando in tal modo atti di **plagio o frode**
- b) **Violazione della Privacy:** Utilizzo di sistemi di IA per elaborare, divulgare o accedere a **dati personali** (propri o di terzi, inclusi compagni, docenti e personale scolastico) in violazione delle normative vigenti (es. GDPR) e delle indicazioni fornite dalla scuola.
- c) **Creazione di Contenuti Inappropriati:** Generazione e diffusione tramite IA di contenuti **offensivi, discriminatori, violenti, diffamatori** o che ledano l'immagine, la dignità o la reputazione dell'Istituto e della comunità scolastica.
- d) **Danneggiamento di Sistemi:** Utilizzo di strumenti di IA per tentare di bypassare le misure di sicurezza, accedere a sistemi non autorizzati o arrecare danni alle infrastrutture informatiche dell'Istituto.

2. Procedura e Applicazione delle Sanzioni (Studenti)

Gli atti di cui al comma 1, se commessi dagli **studenti**, costituiscono una **grave violazione dei doveri** previsti dal Regolamento d'Istituto e dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti. La scuola valuterà la gravità e la recidività della condotta. In base alla gravità, si applicheranno le sanzioni disciplinari previste dal Regolamento.

(Ad esempio: **Ammonizione scritta** in caso di plagio, l'elaborato o la prova valutata come frutto di uso fraudolento dell'IA sarà ritenuta **nulla**, con conseguente attribuzione della votazione **non sufficiente**)

3. Personale Scolastico e Altri Utenti

Qualsiasi violazione del presente Regolamento commessa dal personale scolastico sarà valutata dal Dirigente Scolastico e, ove necessario, deferita alle autorità competenti per i provvedimenti di responsabilità disciplinare, civile e penale previsti dalla normativa vigente. Gli utenti esterni che accedono ai sistemi o ai servizi dell'Istituto e che violino le disposizioni del presente Regolamento saranno immediatamente esclusi dall'utilizzo dei sistemi e perseguiti nelle sedi competenti.

Art. 17 – Monitoraggio e aggiornamento

1. Il regolamento sarà oggetto di revisione periodica in base all'evoluzione normativa e tecnologica.
2. Il Dirigente Scolastico, con il Collegio dei Docenti, il Consiglio d'Istituto e il DPO, ne verifica l'efficacia e propone eventuali modifiche.

Art. 18 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione sull'Albo Online dell'Istituto.

Art.19 - Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano fatti salvi i diritti, le prerogative e le garanzie previste dalla normativa nazionale ed europea vigente, dai contratti collettivi, dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, nonché dagli atti di autonomia dell'Istituto e da eventuali ulteriori disposizioni di legge o regolamenti specifici in materia.

Il Consiglio di Istituto

nella seduta del 15/12/2025 e con Delibera n 55 emana il seguente Regolamento, in allegato al PTOF